



COMUNE DI TERRASINI

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE

N. 57 del 15/04/2025

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA E DEL CONSUMO DI BEVANDE IN VETRO E LATTINE NEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA “FESTA DI LI SCHIETTI” NEI GIORNI 19,20,25,26 E 27 APRILE 2025

IL SINDACO

Premesso che

- nei giorni 19, 20, 25, 26 e 27 Aprile 2025, avranno luogo le manifestazioni connesse alla tradizionale “Festa di li Schietti”;
- nel Comune di Terrasini sono presenti numerosi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché molteplici attività artigianali alimentari, frequentati da parecchi avventori anche di giovane età, in orari serali e notturni;
- di particolare rilievo appare il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro e latta, che spesso finiscono, per varie cause, per essere rotti e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e costituendo un pericolo per l'incolumità pubblica.

Rilevato che

- tale fenomeno risulta, inoltre, particolarmente pericoloso per il possibile impiego di tali contenitori quali corpi contundenti o armi da taglio ovvero quali oggetti di lancio all'indirizzo di persone o cose.

Considerato che

- l'abbandono di contenitori di bevande in vetro e latta è direttamente collegato alla somministrazione e vendita, da parte di pubblici esercizi ed altri esercizi commerciali, delle suddette bevande che sovente vengono consumate anche al di fuori dei locali (o nelle aree in concessione) e, subito dopo, abbandonate per strade, piazze e marciapiedi, senza alcun riguardo al decoro ed alla sicurezza o all'incolumità delle persone.

Tenuto conto

- che occorre prendere provvedimenti idonei al fine di evitare che alcuni irresponsabili, come si è già verificato in passato, pongano in essere episodi di inciviltà, provocando potenziale e/o effettivo pericolo per i fruitori degli spazi pubblici, aumentando in tal modo il senso di insicurezza dei cittadini.

Rilevato che

- Le suddette criticità impongono specifiche prescrizioni sul consumo in area pubblica di bevande in contenitori di vetro e latta in tutto il territorio comunale.

Dato atto che

- le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute e della sicurezza, pertanto pienamente coerenti rispetto al dettato costituzionale e della vigente normativa, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di ordine sociale al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei passanti, della cittadinanza residente e delle forze di polizia;
- che stante l'urgenza, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

Visti gli art. 50 e 54 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i. ;

Vista la Legge 48/2017;

Visti: la Legge n. 125/2001 e s.m.i.;

Il D.M. 5 agosto 2008;

la L. n.689/81 e s.m.i.;

il Regio Decreto n.773/1931 e relativo regolamento di esecuzione;

la L. n. 287/91 e s.m.i.;

la L.R. n. 28/99 e s.m.i.;

lo Statuto del Comune di Terrasini,

il Regolamento di Polizia Urbana

ORDINA

Art. 1 : Nei giorni, 19, 20, 25, 26 e 27 aprile 2025 compreso, in tutto il territorio comunale:

1.1 ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali in sede fissa, agli ambulanti, ai titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (pizzerie da asporto, kebab, rosticcerie e attività analoghe), ai gestori degli esercizi di vendita tramite distributori automatici H24, **il divieto assoluto di vendere per asporto o erogare bevande di qualsiasi tipo in vetro e lattine.**

1.2 le predette bevande potranno essere vendute dai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali in sede fissa, dai titolari di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (pizzerie da asporto, kebab, rosticcerie e attività analoghe) **solo in bicchieri di plastica o biodegradabili mentre le bottiglie dovranno rimanere custodite dall'esercente la pubblica vendita. E' consentita, alle attività all'uopo autorizzate, la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda anche in contenitori di vetro solo per consumazioni al tavolo ubicato negli spazi pubblici dati in concessione.**

1.3 per le suddette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui ai punti precedenti sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo.

Art. 2: Nei giorni, 19, 20, 25, 26 e 27 aprile 2025 compreso, in tutto il territorio comunale:

2.1 dalle 23,00 fino alle ore 6,00 del giorno successivo è vietato consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali autorizzati sede di pubblici esercizi, attività commerciali e attività artigianali oppure nelle aree date in concessione.

2.2 nella fascia oraria di cui sopra è altresì vietato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, suscettibili di essere destinate al consumo vietato ai sensi del precedente punto 2.1, con qualsiasi modalità (su veicoli privati, su mezzi pubblici, a piedi, su velocipedi e motocicli, in borsoni o sacchi o altri contenitori o esponendola sulla propria persona ecc.).

Art. 3: INDICAZIONI OPERATIVE A CARICO DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI

I gestori di pubblici servizi, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari hanno l'obbligo di assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene dello spazio pubblico antistante l'esercizio commerciale e quello loro concesso in uso, che devono essere tenuti privi di rifiuti in vetro, carte, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Terrasini.

Art. 4: INDICAZIONI OPERATIVE A TUTELA DEL DECORO CITTADINO

Si fa divieto a chiunque di porre in essere comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana e all'ordine pubblico quali, a titolo esemplificativo, l'abbandono di rifiuti, gli schiamazzi, le grida notturne, gli imbrattamenti anche con "rifiuti corporali" dei muri, dei monumenti e in generale degli spazi pubblici.

Art. 5: SANZIONI E CONTROLLI

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis.1 del D.Lgs. n. 267/2000 con la sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00 e in caso di recidiva con le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del D.L. n. 14 del 20.02.2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 48 del 18.04.2017, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 24.11.1981.

Nei casi di reiterata inosservanza delle predette disposizioni, può essere disposta da Questore e/o dal Sindaco l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni, ex art 100 del T.U.L.P.S..

Le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4., oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto normato dall'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000.

La verifica dell'ottemperanza sarà effettuata da tutte le Forze di Polizia e dalla Polizia Municipale.

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet del Comune di Terrasini assicurandone piena e ampia diffusione.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in contrasto con essa.

La presente viene trasmessa a:

- Prefettura di Palermo;
- Questura di Palermo;

- Commissariato di P.S. di Partinico;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Compagnia Carabinieri di Carini
- Stazione Carabinieri di Terrasini
- Comando di Polizia Municipale.

GC

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Terrasini lì, 15/04/2025

f.to Dott. Giosuè Maniaci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

